



re in sede civile.

Pertanto, il Servizio Legale - soprattutto in considerazione del fatto che, qualora il giudice civile non ritenesse sufficiente motivo per il licenziamento in tronco la generica mancanza di diligenza nell'espletamento dei doveri d'ufficio riconosciuta dal giudice Penale, a parte la liquidazione degli arretrati, dovrebbe imponersi la riassunzione dell'Angelina a carico dell'Agenzia generale o, in difetto, il risarcimento del danno per il mancato guadagno fino alla scadenza del contratto di lavoro (rispetto al quale opera la clausola di stabilità di impiego) - proponeva una soluzione conciliativa della sentenza, che il Consiglio approvava nella misura del 30% delle somme previste nell'ipotesi sub B con un onere non superiore a lire 3.500.000.

Avendo la controparte rifiutato la sua adesione ad un accordo su tale base, dopo lunghe trattative è stato, dalla controparte stessa, indicato in lire 4.250.000 (quattromilioni duecentocinquanta mila) l'importo minimo netto richiesto a completa tacitazione di ogni e qualsiasi diritto e pretesa, con compensazione delle spese di lite.

Sulla detta proposta il Servizio Legale esprime parere favorevole per tutte le ragioni già precedenti.